



**REGOLAMENTO PER IL RILASCIO
DELLE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI
PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA**

di cui all'art. 8 del D.Lgs. 114/1998 e D.G.R. Lombardia VIII/6024 del 05.12.2007

**2. Regolamento per il rilascio
autorizzazioni commerciali**

ottobreduemilaventuno

Studio Allegrini - Pavia



*Questo Fascicolo risulta essere il **SECONDO** degli elaborati realizzati al fine di definire i **Criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali per le medie strutture di vendita per il Comune di Motta Visconti**, nel quale sarà descritto:*

- 1. Il **regolamento** per il rilascio delle autorizzazioni commerciali per le medie strutture di vendita.*

Sommario

<i>Art. 1 – Oggetto e definizioni generali</i>	4
<i>Art. 2 – Settori merceologici</i>	4
<i>Art. 3 – Definizione di media struttura di vendita</i>	4
<i>Art. 4 – Attività soggette ad autorizzazione – Attività soggette a comunicazione – Attività soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)</i>	5
<i>Art. 5 – Conformità urbanistica</i>	5
<i>Art. 6 – Insediamento delle medie strutture di vendita</i>	6
<i>Art. 7 – Domande di autorizzazione per medie strutture di vendita</i>	6
<i>Art. 8 – Adempimenti del Comune relativamente alle domande per media struttura di vendita</i>	8
<i>Art. 9 – Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione per media struttura di vendita</i>	8
<i>Art. 10 – Accesso alla documentazione</i>	11
<i>Art. 11 – Inizio attività</i>	11
ALLEGATO 1	12
<i>Norme e parametri urbanistici applicabili alle medie strutture di vendita</i>	12

Art. 1 – Oggetto e definizioni generali

- 1.1 Il presente provvedimento contiene le norme che disciplinano i criteri e il procedimento relativo al rilascio di autorizzazioni per nuove medie strutture di vendita.

Art. 2 – Settori merceologici

- 2.1 I settori merceologici sono i seguenti:
- settore alimentare;
 - settore non alimentare.

Art. 3 – Definizione di media struttura di vendita

- 3.1 E' considerato "media struttura di vendita" un esercizio commerciale la cui superficie di vendita sia compresa tra i 151 e i 1.500 mq, così come prevede la normativa vigente per i Comuni con meno di 10.000 abitanti.
- 3.2 Non avendo superato la soglia di 10.000 abitanti il limite massimo per la superficie di vendita è fissato a 1.500 mq.; oltre tale valore l'esercizio commerciale ricadrà nella categoria delle "grandi strutture di vendita", disciplinate con specifiche regole dettate dalla normativa nazionale e regionale.
- 3.3 Per *superficie di vendita* si intende l'area effettivamente destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili con esclusione della superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, aree a disposizione dei consumatori (quali gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, anche se coperte ed i relativi corselli di manovra). L'area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella degli eventuali altri esercizi commerciali, anche se contigui.
- 3.4 La superficie di vendita delle medie strutture che presentano una superficie lorda di pavimentazione superiore al doppio della superficie di vendita oggetto di richiesta di autorizzazione, viene incrementata di una quantità pari al 50% della superficie lorda di pavimentazione eccedente il predetto rapporto; la superficie lorda di pavimento è quella riferibile alla sola funzione commerciale con l'esclusione delle altre funzioni urbanisticamente ammesse e delle aree comuni a disposizione dei consumatori.
- 3.5 La superficie di vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di automobili e di altri veicoli a motore, rivendite di legnami e tipologie simili alle precedenti) è calcolata in misura di 1/8 della superficie lorda di pavimentazione. In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra tassativamente indicate, salvo che si chiedano e ottengano le autorizzazioni prescritte dagli artt. 8 e 9 del d.lgs. 31 marzo 1998 n.114 per l'intera ed effettiva superficie di vendita. Nei casi di vendita non autorizzata di merci diverse, è applicata la sanzione

di cui all'art. 22 comma 6 del d.lgs. 31 marzo 1998 n.114.

- 3.6 Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, le autorizzazioni per le attività di media struttura di vendita sono riferite ai settori merceologici ALIMENTARE e NON ALIMENTARE. Si considerano NON ALIMENTARI le attività che utilizzano non più del 5% della loro superficie di vendita per prodotti del settore alimentare; il richiedente l'autorizzazione dovrà comunque disporre dei prescritti requisiti professionali e la richiesta di autorizzazione alimentare implica rinuncia contestuale ad una pari superficie di vendita non alimentare.

Art. 4 – Attività soggette ad autorizzazione – Attività soggette a comunicazione – Attività soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)

- 4.1 Sono soggette ad **autorizzazione** l'apertura e tutte le modificazioni (*trasferimento di sede, ampliamento della superficie di vendita, aggiunta o variazione di settore merceologico*), di medie strutture di vendita.
- 4.2 L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui al precedente articolo 3, comma 1, di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.
- 4.3 Sono soggette a **comunicazione** l'apertura per sub ingresso, la riduzione della superficie di vendita, la riduzione di settore merceologico e la cessazione dell'attività per le medie strutture di vendita NON ALIMENTARI.
- 4.4 Sono soggette a **Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)** unica di cui al D.Lgs. 126/16 e 222/16, l'apertura per sub ingresso, la riduzione della superficie di vendita, la riduzione di settore merceologico per le medie strutture di vendita ALIMENTARI.
- 4.5 Per esercizi commerciali con superficie lorda di pavimento maggiore di 400 mq o per attività che ricadono nell'Allegato 1 del D.P.R. 151/11, deve essere presentata contestualmente SCIA per prevenzione incendi.
- 4.6 Tutte le istanze devono essere presentate con le modalità indicate nel portale <https://www.impresainungiorno.gov.it>, nel rispetto del D.P.R. 160/2010 e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi.
- 4.7 Per le attività di cui al precedente comma 4.1, il decorso del termine di 90 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza senza adozione di alcun provvedimento, equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza per silenzio assenso.

Art. 5 – Conformità urbanistica

- 5.1 Il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita è subordinato alla conformità delle iniziative con previsioni compatibili con il vigente strumento urbanistico comunale e, in

particolare, con le disposizioni contenute nel Piano delle Regole del vigente Piano di Governo del Territorio e nell'Allegato 1 al presente documento.

Art. 6 – Insegiamento delle medie strutture di vendita

- 6.1 L'insegiamento di medie strutture di vendita è consentito solo laddove non sia esclusa la specifica destinazione d'uso, nelle aree sottoposte a piano attuativo e/o programma integrato di intervento e nelle aree ove la vigente destinazione urbanistica prevede la destinazione commerciale. L'insegiamento dovrà avvenire nel rispetto degli indici, parametri e dotazioni di aree a servizi previste nello strumento urbanistico vigente al momento della presentazione della domanda e nell'Allegato 1 al presente documento. Viene fatta salva l'individuazione di ulteriori ambiti nei quali sia consentito l'insegiamento di medie strutture di vendita, effettuata a seguito di procedura di variante urbanistica; tale individuazione non richiede e/o rappresenta modifica al presente regolamento.
- 6.2 Il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita è subordinato alla conformità delle iniziative con previsioni compatibili con il vigente strumento urbanistico comunale e, in particolare, con le disposizioni contenute nel Piano delle Regole del vigente Piano di Governo del Territorio e nell'Allegato 1 al presente documento.
- 6.3 L'istanza dovrà essere corredata dalla documentazione meglio specificata ai successivi articoli, che permetta una valutazione degli effetti di impatto della media struttura di vendita sul contesto territoriale, urbanistico, paesistico e ambientale, così come previsto dall'art. 3 della D.G.R. Lombardia VIII/6024 e s.m.i.

Art. 7 – Domande di autorizzazione per medie strutture di vendita

- 7.1 Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. 114/98 per l'apertura o la modificazione di una media struttura di vendita, il soggetto interessato deve inoltrare domanda allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente utilizzando la modulistica di cui all'art. 10, comma 5 del D.Lgs. 114/98 e/o da ogni diverso successivo provvedimento nazionale e regionale attuativo delle disposizioni in materia di commercio e relative procedure di SUAP.
- 7.2 Nella domanda di autorizzazione per media struttura di vendita dovranno essere contenuti, a pena di inammissibilità:
- Dati anagrafici del richiedente (*Nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità, codice fiscale. In caso di società anche denominazione e ragione sociale, sede legale e partita iva*);

- Certificazione o, nei casi previsti dalla legge, autocertificazione del possesso dei requisiti morali, nonché di quelli professionali in caso di richiesta di autorizzazione per il settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i.;
- Esatta ubicazione dell'esercizio commerciale;
- Dichiarazione di assenza delle condizioni ostative all'esercizio dell'attività commerciale previste dall'art. 71, comma 1 del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i.;
- La superficie di vendita dell'esercizio, con indicazione del settore/i merceologici oggetto della domanda.

7.3 L'istanza di autorizzazione deve essere sottoscritta in originale dal richiedente, con le modalità, anche telematiche, previste dalle normative vigenti, a pena di nullità;

7.4 In caso di società il possesso dei requisiti professionali per la vendita di prodotti del settore alimentare è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona preposta specificatamente all'attività commerciale e designata nella domanda;

7.5 In relazione alle strutture unitarie, la domanda di nuova apertura, trasferimento di sede, variazione di superficie di vendita e di settore merceologico, può essere presentata anche da un soggetto promotore. In caso di vendita di prodotti ricompresi nel settore merceologico alimentare, ai soli fini della presentazione della domanda, il promotore può non dichiarare il possesso dei requisiti professionali ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i.; in questo caso, prima del rilascio delle singole autorizzazioni per le attività di vendita di generi alimentari ricomprese nella struttura unitaria, il richiedente originario dovrà essere sostituito con soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i.; tale fattispecie non costituisce caso di sub ingresso;

7.6 Le domande di insediamento di medie strutture di vendita articolate in forma unitaria sono soggette alle procedure di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ai sensi degli artt. 6 e 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e successive disposizioni attuative e modificative nazionali e regionali;

7.7 L'istanza per l'insediamento della media struttura di vendita singola o in struttura unitaria, dovrà essere corredata, ove necessario, dalla documentazione di cui al punto 5.1, comma 2, lett. d) della D.G.R. X/1193 e s.m.i., che attesti che, per l'area in oggetto, non vi è superamento dei valori di concentrazione limite accettabili per l'inquinamento di suolo, sotto suolo, acque superficiali e acque sotterranee. Per le medie strutture di vendita, il paragrafo 4.5 del Programma Triennale per lo Sviluppo del Settore Commerciale (PTSSC) e la D.G.R. Lombardia VIII/6024, prevede che tale verifica debba essere effettuata soltanto in caso di nuove aperture o modificazione di strutture esistenti da realizzarsi su aree non già effettivamente utilizzate a fini commerciali.

Art. 8 – Adempimenti del Comune relativamente alle domande per media struttura di vendita

- 8.1 A seguito della presentazione della domanda, sarà dato riscontro dell'avvio del relativo procedimento con le modalità previste dalle vigenti normative del SUAP, che procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti formali e alla verifica della validità della sottoscrizione dell'istanza. Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile del SUAP.
- 8.2 Qualora il SUAP rilevi l'insussistenza dei requisiti formali o la mancanza di validità della sottoscrizione dell'istanza, entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, provvede con preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 e s.m.i., assegnando un termine di ulteriori 10 giorni per la presentazione delle osservazioni.
- 8.3 Qualora il SUAP rilevi l'incompletezza o l'irregolarità della documentazione richiesta dall'art. 9 del presente regolamento richiede all'interessato, interrompendo i tempi del procedimento, la necessaria documentazione integrativa che dovrà pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla relativa richiesta.
- 8.4 In caso di ulteriore carenza dei requisiti formali o di decorrenza del termine per l'integrazione documentale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, il SUAP procederà attraverso preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 e s.m.i., assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione delle osservazioni. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà falsi e/o mendaci dovranno essere formalizzati i prescritti provvedimenti interdittivi.
- 8.5 Nel caso di domande riguardanti medie strutture con attrattività sovralocale come definita dalla vigente normativa, il SUAP procede ad acquisire il parere dei Comuni contermini comunicando agli stessi l'avvio del procedimento, l'Ufficio presso il quale è possibile richiedere accesso o copia dei documenti istruttori e assegnando un termine non superiore ai 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento per l'espressione del parere di competenza, trascorso il quale il parere si intenderà espresso favorevolmente.
- 8.6 In caso di regolarità dell'istanza e di verificata completezza della comunicazione, acquisiti, anche attraverso procedura di Conferenza di Servizi interna, i pareri e le valutazioni degli Uffici Comunali competenti, si provvede al rilascio dell'autorizzazione entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatti salvi gli eventuali periodi di sospensione del procedimento.

Art. 9 – Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione per media struttura di vendita

- 9.1 Le domande di autorizzazione e modificazione di medie strutture di vendita dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
- ✓ descrizione delle caratteristiche progettuali dell'intervento, indicazione di tutte le

informazioni necessarie in merito all'ubicazione dell'area interessata e relazione illustrativa concernente la conformità e la compatibilità dell'insediamento con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali, con specificati gli estremi del provvedimento edilizio se già rilasciato;

- ✓ al fine di assicurare la correlazione del procedimento di natura urbanistica con quello autorizzatorio commerciale di cui alla D.G.R. Lombardia 21 novembre 2007, n. VIII/5913, nel caso di medie strutture di vendita assentibili a seguito di permesso di costruire o altro atto abilitativo edilizio, dovrà essere prodotta la documentazione necessaria per l'ottenimento del permesso di costruire oppure planimetria in scala 1:100 o 1:50 dei locali sede dell'attività con indicazione della superficie di vendita; in alternativa dovrà essere dichiarato che non sono richiesti interventi edilizi o che si tratta di intervento non ricompreso nelle fattispecie di contestualità delle pratiche amministrativo commerciali e di quelle urbanistico edilizie;
- ✓ planimetria in scala idonea attestante la dotazione di aree per servizi in conformità con quanto previsto dal Piano di Governo del Territorio vigente, oppure dichiarazione che si tratta di intervento che non comporta modifica della destinazione d'uso urbanistica già in essere;
- ✓ specifico studio del sistema viario, di trasporti e di accesso (*studio sul traffico indotto*) riguardante l'area interessata dal progetto, indicando le eventuali ipotesi progettuali per le necessarie sistemazioni migliorative e relazione sulla dotazione degli standard urbanistici, con dichiarata la superficie di vendita, quella lorda di pavimento e quella destinata a parcheggi;
- ✓ relazione socio occupazionale di valutazione delle ricadute sul sistema socio-occupazionale locale, che comprenda la verifica dei seguenti aspetti:
 - ricadute occupazionali del nuovo punto di vendita;
 - impatto sulla rete distributiva di vicinato;
 - integrazione con le altre tipologie di vendita.
- ✓ in caso di attività con superficie lorda di pavimento superiore ai 400 mq, documentazione riferita alla prevenzione incendi dell'attività, comprensiva di relazione asseverata sottoscritta da tecnico abilitato, che dovrà essere trasmessa dal SUAP al Comando W.FF. territorialmente competente, ai sensi del D.P.R.151/2011, All. 1, punto 69.
- ✓ relazione illustrativa sulla verifica di compatibilità ambientale e paesistica, valutando il rapporto della nuova struttura con le caratteristiche naturali, paesistiche ed ambientali dell'ambito interessato dall'intervento.

9.2 Al fine del rilascio delle autorizzazioni commerciali, sarà obbligatorio la stipula di apposite convenzioni che regolino le **compensazioni sociali e ambientali** (ai sensi della delibera 21.11.2007 n. VIII/5913 della Giunta regionale Regione Lombardia "Criteri urbanistici per l'attività di pianificazione e di gestione degli Enti Locali in materia commerciale"):

- ✓ Assicurazione di adeguata dotazione di verde, aggiuntiva alle aree da destinarsi a parcheggi pubblici, da considerarsi:
 - componente essenziale delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico;
 - elemento qualificante della sistemazione delle aree scoperte e permeabili di proprietà privata, per una piantumazione nella misura di 2 essenze d'alto fusto ogni 100 mq di superficie fondiaria, oltre alla messa a dimora di essenze arbustacee quali componenti di un coerente progetto di sistemazione delle aree libere dall'edificazione;
 - elemento di arredo e di qualificazione ambientale nelle aree destinate a parcheggio e lungo i bordi esterni dell'intervento, dove si obbliga la progettazione di spazi a verde per una profondità di almeno 10 metri.

E' da ricordare che, come prevede la normativa vigente in materia, nel caso in cui fosse dimostrabile l'impossibilità di intervenire nel modo suddetto, tali compensazioni potranno essere previste sotto forma di monetizzazione.

- ✓ Verifica dell'adeguata dotazione di parcheggi e spazi pubblici; anche in questo caso, tale compensazione potrà essere prevista sotto forma di monetizzazione, salvo la quantità di parcheggi minimi previsti da normativa.
- ✓ Compensazioni a favore degli esercizi di vicinato presenti nell'area di intervento.
- ✓ Misure di facilitazione dell'accessibilità pedonale e ciclabile.
- ✓ Opportuna compensazione occupazionale nei confronti degli addetti assunti e residenti all'interno del Comune di Motta Visconti;

L'Amministrazione comunale si riserva, in ogni caso, di stabilire altre eventuali compensazioni da stabilirsi con il soggetto proponente, da inserirsi nelle relative convenzioni.

9.3 La documentazione di cui al precedente comma 9.1 non è richiesta nel caso di variazione del settore merceologico. In presenza del solo settore non alimentare la variazione deve essere limitata al 25% della superficie totale; la prima variazione è consentita dopo l'attivazione anche parziale della struttura di vendita, le successive variazioni sono consentite dopo due anni dalla variazione precedente.

Art. 10 – Accesso alla documentazione

- 10.1 I soggetti legittimati hanno titolo ad accedere alla documentazione afferente al procedimento secondo le procedure della Legge 241/90.
- 10.2 Qualora la richiesta di accesso pervenga prima della conclusione del procedimento ovvero in una fase istruttoria parziale o comunque carente, e la conoscenza dei documenti richiesti possa impedire o ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa, il responsabile del procedimento ha facoltà di differire l'accesso alla cessazione delle cause ostative; in tali casi il differimento sarà comunicato all'interessato per iscritto indicando i motivi dello stesso.
- 10.3 Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile del SUAP.

Art. 11 – Inizio attività

- 11.1 Il titolare dell'autorizzazione deve iniziare l'attività di vendita, pena la revoca dell'autorizzazione stessa, entro il termine di un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione amministrativa, fatti salvi eventuali termini diversi previsti dal Piano di Governo del Territorio vigente; potrà essere concessa, su istanza, proroga per un periodo ulteriore di un anno, per documentate cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente.

ALLEGATO 1**Norme e parametri urbanistici applicabili alle medie strutture di vendita**

Le presenti disposizioni entrano a far parte integrante delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole vigente e si applicano alle medie strutture di vendita.

1. In tutte le zone in cui sia ammessa ed autorizzata da parte dell'Amministrazione comunale la destinazione commerciale, la progettazione degli interventi di nuova costruzione, ampliamento e/o ristrutturazione dovrà prevedere la contestuale realizzazione di fasce verdi di mitigazione paesaggistica degli interventi da realizzare con essenze arboree ed arbustive autoctone.
2. Per l'insediamento delle medie strutture di vendita è necessaria la presentazione all'Amministrazione comunale, di idonea convenzione ai sensi dell'articolo 9 del "Regolamento per il rilascio di autorizzazioni commerciali" del comune di Motta Visconti;
3. Le destinazioni d'uso prevalenti e quelle ammesse (con un carico urbanistico pari al 50% della Slp) nelle zone produttive ed artigianali e commerciali sono:
 - a. Destinazioni d'uso prevalenti: commerciale compresa la media struttura di vendita, terziario, terziario direzionale ed accessori (garage, cantine, ecc.).
 - b. Destinazioni ammesse: attività produttive ed artigianali, locali accessori in genere.

4. Sono destinate alle attrezzature commerciali e distributive o a centri vendita in genere nel rispetto dei seguenti indici:

<i>U_f</i> <i>(mq/mq)</i>	<i>Rapporto di</i> <i>copertura (mq/mq)</i>	<i>Altezza max - quota riferimento</i> <i>strada (ml)</i>
0,6	50%	9,60

5. E' ammessa la realizzazione di superfici a destinazione commerciale e complementari, quali:
 - a. Spazi per esposizione, uffici, stoccaggio merci, ecc., secondo documentate esigenze aziendali;
 - b. Una residenza per ogni unità commerciale, di Slp pari alla destinazione commerciale, con il limite massimo di 130 mq (*tali residenze dovranno essere vincolate con atto registrato e trascritto e non potranno essere vendute separatamente dal relativo immobile produttivo*).
6. L'edificazione della porzione residenziale non potrà avvenire fine a se stessa, ma contemporaneamente o successivamente la realizzazione della unità commerciale.
7. La porzione residenziale, quando prevista nella progettazione, sarà inclusa come parte integrante dell'edificio commerciale e realizzata all'interno del perimetro lineare dello stesso.
8. Per tutte le trasformazioni legate alle destinazioni d'uso commerciale e terziario la dotazione di servizi che deve essere assicurata nei piani attuativi e nei permessi di costruire convenzionati, è pari a:
 - a. il 100 % della Superficie lorda di pavimento (Slp) nel caso di **nuove unità di vicinato e di cambio di destinazione d'uso senza realizzazioni di opere**, da suddividersi nelle diverse tipologie di servizio urbano secondo le seguenti quote:

Quota standard	100 %	di Slp
<i>di cui:</i>		
<i>a parcheggi pubblici</i>	<i>50 %</i>	di Slp

- b. il 200 % della Superficie lorda di pavimento (Slp) nel caso di **nuove medie strutture di vendita**, da suddividersi nelle diverse tipologie di servizio urbano secondo le seguenti quote:

Quota standard	200 %	di Slp
<i>di cui:</i>		
<i>a parcheggi pubblici</i>	<i>100 %</i>	di Slp

9. In queste aree, l'identificazione delle superfici da dedicare a standard e/o cessione - prevalentemente aree stradali, a verde, a parcheggi sarà demandata alle specifiche del piano attuativo.

10. Valgono le seguenti disposizioni:

- a) **Monetizzazione parziale:** il soddisfacimento della parte mancante di "quota standard", tra quella effettivamente realizzata in loco e quella globale potrà essere raggiunto con la monetizzazione e/o con la cessione di aree fuori comparto regolati da convenzione; **per le medie strutture di vendita è consentita una quota di parcheggi pubblici monetizzabile fino ad un massimo del 50%.**
- b) **Monetizzazione totale:** qualora non risulti possibile o non sia ritenuto opportuno, da parte del Comune, realizzare in loco la quota standard prevista, il soddisfacimento della stessa potrà avvenire per mezzo di monetizzazione e/o cessione di aree fuori comparto regolati da convenzione.